

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO:

Disegno di legge:

(S. 2586-B) Disposizioni in materia di professioni sanitarie, *approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati previo stralcio dell'articolo 1, comma 1, secondo, terzo, quarto e quinto periodo*. (Parere alla 12^a Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) .. 152

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO:

Disegni di legge:

(S. 388) Sen. Micele ed altri – Disciplina dell'arte fotografica.
 (S. 962) Sen. Serena – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico.
 (S. 2358) Sen. Pappalardo ed altri – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico.
 (S. 2800) Sen. Micele ed altri – Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini. (Parere alla 10^a Commissione) (*Esame e rinvio*) 153
 Sui lavori della Commissione 154
 AVVERTENZA 155

Mercoledì 10 febbraio 1999. — Presidenza del Vice Presidente Guido DONDEYNAZ.

La seduta inizia alle ore 14,10.

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

Disegno di legge:

Disposizioni in materia di professioni sanitarie, (*approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati previo stralcio dell'articolo 1, comma 1, secondo, terzo, quarto e quinto periodo*) (**S. 2586-B**). (Parere alla 12^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, *relatore f.f.*, riferisce che il disegno di legge

S. 2586-B, di iniziativa del Governo, fu approvato all'unanimità, in sede deliberante, dalla Commissione igiene e sanità del Senato il 1° ottobre 1997. Successivamente, la Commissione affari sociali della Camera lo ha approvato, il 19 gennaio 1999, in sede legislativa, con alcune rilevanti modifiche, fra cui in particolare lo stralcio della parte dell'articolo 1, in cui si istituivano gli ordini professionali per le figure individuate dal Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Ciò allo scopo di armonizzare la relativa disciplina con gli indirizzi del Governo in materia di riforma degli ordini professionali. Illustra quindi l'articolato, soffermandosi sulle modifiche apportate dalla Camera.

Passando successivamente all'esame dei profili di competenza della Commissione, il relatore precisa che, anche ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo

n. 112 del 1998, la disciplina delle professioni sanitarie è di pertinenza statale, afferendo ad un interesse (quello della salute) che ha carattere di infrazionabilità. In conclusione, propone di esprimere parere favorevole.

Interviene il senatore Giuseppe TURINI (AN), il quale, ritenendo che il disegno di legge in esame favorirà senz'altro lo sviluppo delle professioni sanitarie, esprime una valutazione complessivamente positiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Guido DONDEYNAZ pone in votazione la proposta di parere favorevole, che viene approvata dalla Commissione.

**PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9°
COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO**

Disegni di legge:

Sen. MICELE ed altri – Disciplina dell'arte fotografica (S. 388). Sen. SERENA – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (S. 962).

Sen. PAPPALARDO ed altri – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (S. 2358).

Sen. MICELE ed altri – Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini (S. 2800).

(Parere alla 10^a Commissione del Senato).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il deputato Luigi Negri, *relatore*, incentra la propria relazione sul testo unificato dei quattro disegni di legge, che è stato predisposto dal relatore nella Commissione di merito. Ne illustra, quindi, l'articolato.

L'articolo 1 individua l'ambito applicativo della disciplina sia sul piano soggettivo (coloro che esercitano professionalmente in forma singola o associata le attività rilevanti), sia sul piano oggettivo,

definendo concettualmente le arti foto-video-cinematografiche, le arti grafiche, nonché le arti affini.

L'articolo 2 contiene gli aspetti più rilevanti della normativa. Anzitutto si stabilisce che l'esercizio delle attività di cui sopra presuppone una specifica qualificazione professionale, acquisita in uno dei seguenti modi: diploma di maturità a carattere specialistico; superamento di un corso regionale triennale; possesso di un diploma non specialistico congiunto ad un attestato regionale biennale; possesso del diploma di scuola dell'obbligo congiunto ad una esperienza lavorativa specifica triennale; superamento di un esame teorico-pratico. Il comma 2 demanda al Governo l'emanazione di un regolamento di delegificazione, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentite le categorie interessate, contenente le linee direttrici che le regioni sono tenute a seguire nella disciplina degli aspetti che attengono all'accesso alle attività professionali di cui si tratta e alle sanzioni da applicare in caso di esercizio abusivo. Il comma 4 prevede un intervento sostitutivo del ministro dell'industria in caso di protratta inerzia delle regioni.

L'articolo 3 concerne l'esercizio dell'attività, che è subordinato all'invio di una specifica comunicazione al sindaco. Si prevede inoltre il rilascio di un apposito tesserino professionale d'identificazione per i soggetti esercenti le arti foto-video-cinematografiche, per contrastare i fenomeni di abusivismo.

L'articolo 4 contiene varie disposizioni abrogative. Anzitutto viene abrogato l'obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza attualmente a carico dei fotografi professionisti. Vengono soppresse le funzioni di polizia amministrativa attribuite ai comuni in materia di esercizio di arti tipografiche e di stampa. Viene abrogata la legge n. 374 del 1939, che prevede la consegna obbligatoria alla prefettura e alla procura della Repubblica di esemplari di stampati e pubblicazioni; resta in vigore solo l'articolo 11, che impone ai ministeri, agli enti pubblici e agli enti che godono di finanziamenti

statali la consegna alle biblioteche di Senato e Camera di una copia delle loro pubblicazioni. Sono parimenti abrogati gli articoli 4 e 5 del relativo regolamento di attuazione.

L'articolo 5, infine, contiene una disposizione a tutela dei diritti di coloro che alla data di entrata in vigore della legge già esercitano le attività disciplinate dalla legge.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, cioè alla verifica della coerenza del testo unificato dei progetti di legge in esame con l'impostazione regionalistica della politica dello Stato, il relatore rileva preliminarmente che le attività disciplinate rientrano pienamente nella materia « artigianato », che l'articolo 117 della Costituzione fa rientrare nella competenza legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario. Ciò comporta che in questo campo allo Stato è solamente consentita l'adozione della normativa di principio, mentre l'eventuale disciplina di dettaglio deve cedere alla competenza regionale. Per le regioni a statuto speciale, invece, la materia dell'artigianato rientra nella competenza legislativa primaria della Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, nonché delle province autonome di Bolzano e Trento.

Il relatore ricorda, quindi, che già esiste una legge-cornice in materia di artigianato, la legge 8 agosto 1985, n. 443, che definisce le nozioni di impresa e di imprenditore artigiano, prevede l'albo provinciale, cui possono iscriversi anche consorzi di artigiani, e demanda alle regioni la disciplina delle commissioni provinciali e regionali, con compiti statistici, consultivi e di tenuta degli albi. È invece stato soppresso dal decreto legislativo n. 112 del 1998 il Consiglio nazionale dell'artigianato.

Il relatore, quindi, esprime perplessità in ordine all'introduzione di una disciplina che, ponendosi come speciale rispetto alla già esistente legge-quadro, sembra difficilmente rispettare i caratteri della normazione di principio. Inoltre, giudica censurabile la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2, che prevede un

regolamento statale di delegificazione in materia di competenza regionale, nonché in tema di sanzioni amministrative applicabili ai contravventori, disciplina coperta da riserva di legge. Un ulteriore elemento di perplessità riguarda aspetti non di competenza della Commissione, ma cui egli ritiene opportuno fare accenno: in particolare si introduce un limite all'accesso alle attività, che deve essere attentamente valutato sia alla luce degli indirizzi del Governo in materia di professioni (A.C. 5092), sia in rapporto alla normativa comunitaria. Su tali motivazioni poggia il parere contrario espresso dalla Commissione affari costituzionali lo scorso 19 gennaio.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, nel ringraziare il relatore per le puntuali osservazioni svolte, richiama l'attenzione sulla necessità di valutare con grande attenzione gli aspetti del provvedimento che potrebbero porsi in contrasto con l'autonomia delle regioni e con le politiche di decentramento.

Il senatore Giuseppe TURINI (AN) si dichiara sostanzialmente d'accordo con le osservazioni del relatore. Infatti, un eccesso di burocratizzazione sarebbe senz'altro incompatibile con la prossima liberalizzazione delle licenze commerciali e con lo spirito della riforma Bassanini.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 11 febbraio, alle ore 13,30, per l'esame, ai sensi dell'articolo 102, 3° comma del regolamento della Camera, delle proposte di legge costituzionale in materia di elezione diretta del presidente delle regioni. Al termine avrà luogo la seduta dell'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 102, 3° comma, del regolamento della Camera dei deputati, delle proposte di legge costituzionale:

C. 5587 cost. Boato – Norme per l'elezione diretta del presidente delle regioni a statuto ordinario; **C. 5623 cost. Boato** – Norme in materia di forma di governo delle regioni a statuto ordinario.

La seduta termina alle 14,30.